



PARITA' DI GENERE E DIRITTI UMANI NELL'AGENDA 2030: A CHE PUNTO SIAMO?



**La violenza contro le donne: E' UNA QUESTIONE DI DIRITTI
UNIVERSALI**



A LIVELLO INTERNAZIONALE



1948

Dichiarazione Universale dei diritti umani

Articolo 1 *“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”*

Articolo 2 *“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità”*



1975

Prima conferenza mondiale delle donne

Fu indetta dall'ONU a Città del Messico

3 obiettivi

- piena uguaglianza fra i sessi ed eliminazione delle discriminazioni di genere
 - integrazione e piena partecipazione delle donne allo sviluppo
 - maggiore contributo delle donne nel rafforzare la pace mondiale



1979

**Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione nei confronti delle donne, adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.**

Il Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti della donna (CEDAW) comincia a porre all'attenzione pubblica il tema della violenza come una discriminazione perché compromette o preclude alle donne la possibilità di esercitare i diritti umani sanciti e le libertà fondamentali



1980

Conferenza di Copenaghen

Riconosce lo scollamento tra i diritti garantiti alle donne e la loro reale possibilità di esercitarli

Identifica 3 aree di priorità:

- Accesso prioritario all'istruzione
- Opportunità lavorative
- Servizi sanitari adeguati



1993

**Conferenza di Vienna sui “diritti umani delle donne” e
Dichiarazione delle Nazioni Unite per “l’eliminazione della
violenza contro le donne”**



PARITA DI GENERE E DIRITTI UMANI NELL'AGENDA 2030: A CHE PUNTO SIAMO?

Nella **Dichiarazione del 1993** la violenza contro le donne viene definita come *«ogni atto di violenza indirizzato al genere femminile che rechi o possa recare alle donne un pregiudizio o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, compresa la minaccia di tali atti, la coazione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata»* e si precisa che *“la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne e danneggia ed annulla il godimento da parte loro di quei diritti e libertà»*



Per violenza sulle donne si intende (art. 2):

- a) la violenza fisica, sessuale e psicologica usata in seno alla famiglia
- b) la violenza fisica, sessuale e psicologica usata in seno alla collettività, compreso lo stupro, le sevizie sessuali, le molestie sessuali e l'intimidazione sul lavoro, nelle istituzioni di formazione e altrove, il prossenetismo e la prostituzione forzata
- c) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o tollerata dallo Stato, ovunque essa si verifichi



1985

Conferenza Nairobi

Si ritiene che da questa conferenza nasca il femminismo globale che si presenta con 3 obiettivi:

uguaglianza, sviluppo e pace

Si riflette su una criticità ovvero che solo una piccola minoranza di donne ha goduto dei reali miglioramenti intervenuti nella vita delle donne



1995

Conferenza di Pechino

Priorità

- riconsiderare le relazioni uomo-donna in tutte le società e in tutti gli aspetti dell'esistenza
 - i diritti delle donne sono diritti umani
- introduce due termini fondamentali: empowerment e gender mainstreaming



Risoluzione 1995/85 dell'8 marzo 1995

L'eliminazione della violenza contro le donne

è ancora un'altra pietra miliare per la conoscenza del fenomeno della violenza in quanto illumina la zona ancora buia della violenza domestica.



Risoluzione ONU 54/134 del 1999

l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 25 novembre come giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.



IL QUADRO EUROPEO



1950

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali o CEDU (Corte europea dei diritti dell'uomo)



2000

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea detta anche Carta di Nizza

- dignità (art 1-5)
- libertà(art. 6-19)
- uguaglianza(art. 20-26)
- interesse superiore del
minore (art. 24)
- solidarietà (art. 27-38)
- cittadinanza(art. 39-46)
- giustizia(art. 47-50)
- il settimo capo (art. 51-54) è rappresentato da una
serie di "Disposizioni Generali" che precisano
l'articolazione della Carta con la CEDU



Raccomandazione del Consiglio d'Europa 1582/2002 sulla protezione delle donne dalla violenza è stato il primo strumento internazionale per proporre una strategia globale per prevenire la violenza e proteggere le vittime e tuttora costituisce una delle misure legislative fondamentali a livello europeo in questo ambito.



Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future

esplicita tutti i provvedimenti che gli enti e le istituzioni nazionali e locali devono attuare per contrastare la violenza contro le donne. Si afferma il peso criminale della violenza domestica, si invitano le istituzioni a fare la loro parte, ed in specie quelle giudiziarie, nel considerare la violenza contro le donne come parte integrante dell'individuazione dei diritti dei minori alla tutela e alla protezione in rapporto a padri violenti e maltrattanti (maltrattamento assistito)



Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne

esorta gli Stati membri a migliorare le loro leggi e politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne, in particolare tramite lo sviluppo di piani d'azione nazionali di ampia portata per la lotta alla violenza contro le donne, basati su un'analisi delle conseguenze per l'uguaglianza di genere della violenza esercitata contro le donne e sugli obblighi imposti agli Stati membri dai trattati internazionali di eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, e comprendenti misure concrete volte a prevenire la violenza maschile, proteggerne le vittime e perseguirne gli autori; sottolinea l'importanza di una formazione appropriata per coloro che operano a contatto con le donne vittime della violenza maschile, compresi i rappresentanti delle autorità giudiziarie e di quelle preposte all'applicazione della legge, in particolare la polizia, i tribunali, i servizi sociali, medici e legali, le agenzie di collocamento, i datori di lavoro e i sindacati



Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne



La Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne (Istanbul, 2011)

La Convenzione costituisce il primo strumento internazionale vincolante sul piano giuridico per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica.

È stata ratificata da 14 paesi. Il testo della Convenzione si fonda su tre pilastri - prevenzione, protezione e punizione - ponendo particolare enfasi sui primi due, gli unici in grado di sradicare una violazione dei diritti umani ormai sistemica in Europa.



LA SITUAZIONE IN ITALIA



Nonostante la Costituzione Italiana del 1948, all' art. 29, proclama la “eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”

- solo nel 1956 la Corte di Cassazione decideva che al marito non spettava nei confronti della moglie e dei figli lo *jus corrigendi* (art. 571 c.p.);
- solo tra il 1968 e il 1969 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 559 del codice penale che puniva unicamente l'adulterio della moglie;
- solo nel 1975 il nostro ordinamento giuridico ha sostituito la famiglia strutturata gerarchicamente con un nuovo modello di famiglia paritaria;



PARITA DI GENERE E DIRITTI UMANI NELL'AGENDA 2030: A CHE PUNTO SIAMO?

- solo dopo la legge n. 442 del 5 agosto 1981, che ha abrogato la rilevanza penale della causa d'onore, commettere un delitto per salvaguardare l'onore proprio e della propria famiglia (art. 587 c.p.) non è più stato sanzionato con pene attenuate rispetto all'analogo delitto di diverso movente. Dopo tale legge (442 del 1981) non ha più spazio nel nostro ordinamento l'istituto del "matrimonio riparatore" (art. 544 c.p.) che prevedeva l'estinzione del reato di violenza carnale nel caso in cui lo stupratore di una minorenne accondiscendesse a sposarla, salvando l'onore della famiglia;
- solo nel 1996, dopo circa vent'anni di iter legislativo, è stata approvata la legge n. 66 che, nel dettare nuove "Norme sulla violenza sessuale" trasferiva questo reato dal Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) del codice penale al Titolo XII (Dei delitti contro la persona)



Legge 38/09

introduzione dell'art. 612 bis c.p. reato di atti persecutori
comunemente denominato stalking



Legge 119/2013

recepisce alcune norme della Convenzione di Istanbul, introduce nuove aggravanti legate al vincolo affettivo, la c.d. violenza assistita di cui all'art. 61 n. 11 c.p., querela irrevocabile in caso in cui il fatto è commesso mediante minacce reiterate e aggravate.



Legge 208/15

mira, sulla base delle esperienze locali, a rendere operativo il percorso di tutela delle vittime di violenza all'interno degli ospedali e del pronto soccorso, in raccordo con le previsioni del piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'art. 5 della Legge 119/2013



Decreto legislativo n. 212/2015

norme minime in materia di diritti assistenza e protezione delle vittime del reato
in esecuzione della direttiva vittime



Decreto legislativo 80/2015

Art. 24. Congedo per le donne vittime di violenza di genere



Legge 69/2019 c.d. codice rosso

- sprint nell'avvio del procedimento penale prevedendo che la pg riferisca immediatamente al pm anche in forma orale e questo, entro 3 giorni, provveda all'audizione della persona offesa;
- misura del divieto di avvicinamento attraverso procedure di controllo come anche il braccialetto elettronico;
- introduzione di nuovi reati quali il delitto di diffusione illecita di immagini o video senza il consenso della persona (c.d. revenge porn), il reato di deformazione della persona mediante lesioni permanenti al viso, il reato di costrizione o induzione al matrimonio;
 - maggiore sanzione per la violazione del divieto di avvicinamento;
- si accrescono le sanzioni previste per il reato di maltrattamenti, stalking, violenza sessuale;
 - viene esteso il termine per presentare querela in 12 mesi nei reati di violenza sessuale;
 - vengono inasprite le aggravanti nel caso di minori di età



AGENDA 2030

OBIETTIVO 5

Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze



TRAGUARDI

- 5.1 Porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le donne, bambine e ragazze in ogni parte del mondo.
- 5.2 Eliminare ogni forma di violenza contro tutte le donne, bambine e ragazze nella sfera pubblica e privata, incluso il traffico a fini di prostituzione, lo sfruttamento sessuale e altri tipi di sfruttamento.
- 5.3 Eliminare tutte le pratiche nocive, come il matrimonio delle bambine, forzato e combinato, e le mutilazioni dei genitali femminili.
- 5.4 Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura e il lavoro domestico non retribuiti tramite la fornitura di servizi pubblici, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione della responsabilità condivisa all'interno del nucleo familiare, secondo le caratteristiche nazionali.



PARITA DI GENERE E DIRITTI UMANI NELL'AGENDA 2030: A CHE PUNTO SIAMO?

5.5 Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica.

5.6 Garantire l'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti riproduttivi, come concordato in base al «Programma d'azione della Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo» e la «Piattaforma di Azione di Pechino» (PfA)¹ ed ai documenti finali delle conferenze di revisione. 5.a Avviare riforme per dare alle donne pari diritti di accesso alle risorse economiche, come l'accesso alla proprietà e al controllo della terra e altre forme di proprietà, servizi finanziari, eredità e risorse naturali, in accordo con le leggi nazionali. 5.b Migliorare l'uso della tecnologia che può aiutare il lavoro delle donne, in particolare la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, per promuovere l'empowerment, ossia la forza, l'autostima, la consapevolezza delle donne. 5.c Adottare e rafforzare politiche concrete e leggi applicabili per la promozione dell'eguaglianza di genere e l'empowerment, ossia la forza, l'autostima, la consapevolezza, di tutte le donne, bambine e ragazze a tutti i livelli.



Ci troviamo rispetto al passato ad operare in un quadro normativo internazionale e nazionale di diritto sostanziale e processuale astrattamente idoneo a contrastare il fenomeno della violenza.

Astrattamente perché come ci ha ricordato il recente esame svolto da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in sede di verifica dell'esecuzione della sentenza Talpis nell'ottobre 2020 il problema è proprio l'attuazione delle norme.



La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel marzo 2017 ha condannato l'Italia in quanto:

“[...] non avendo agito tempestivamente dopo la presentazione della denuncia della ricorrente, le autorità nazionali hanno privato la denuncia di qualsiasi efficacia, creando un contesto di impunità favorevole alla ripetizione da parte di A.T. dei suoi atti di violenza contro la moglie e la sua famiglia”.



II GREVIO

(organismo di monitoraggio della convenzione di Istanbul)

nel rapporto pubblicato il 13 gennaio 2020, denuncia che la violenza maschile nei confronti delle donne è un fenomeno ancora sommerso non riconosciuto spesso sottovalutato e con una risposta giudiziaria inadeguata



**Progetto di ricerca STEP 2020 condotto dall'Università della Tuscia in un progetto
finanziato dal dipartimento della pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri**

L'accesso alla giustizia è ostacolato dalla diffusione di stereotipi e pregiudizi sessisti così come è
emerso dai risultati dell'analisi di 228 sentenze tra il 2014 e il 2020



PARITA DI GENERE E DIRITTI UMANI NELL'AGENDA 2030: A CHE PUNTO SIAMO?

- le donne non sono sempre credute
- le querele sono considerate spesso strumentali
- si pensa che la violenza di genere si sviluppa solo in situazioni di degrado sociale
- la violenza si confonde con il conflitto di coppia pregiudicando i diritti e le libertà delle donne ma anche dei minori
- la violenza maschile molte volte viene vista come reazione e si giunge a colpevolizzare la donna per non essere stata capace di contenere gli scatti dell'uomo
- nei reati di violenza sessuale è la donna che provoca, che se avesse voluto avrebbe potuto sottrarsi alla violenza
- nelle sentenze civili, nelle relazioni dei servizi sociali, nelle CTU si nega la violenza del partner o non se ne fa menzione non si riconosce la situazione di prevaricazione e di controllo dell'uomo, sottovalutazione che espone le donne durante tutto l'iter giudiziario alla c.d. vittimizzazione secondaria